I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2558/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari della Cina, del Brasile, di Singapore, della Tailandia e dell'Indonesia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 9 ;

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella il massimale individuale è fissato ai livelli indicati nella tabella stessa ; che alla data indicata, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, hanno raggiunto per imputazione, il massimale in questione :

Numero d'ordine	Origine	Massimali (in ECU)	Data
10.0290	Cina	579 000	1. 8. 1994
10.0450	Brasile	694 500	1. 9. 1994
10.0458	Brasile	2 756 500	1. 9. 1994
10.0750	Cina	2 894 500	2. 9. 1994
10.1010	Singapore	9 840 000	30. 8. 1994
10.1055	Tailandia	2 315 500	30. 8. 1994
10.1060	Indonesia	231 500	2. 9. 1994
10.1170	Cina	275 500	3. 9. 1994
10.1180	Cina	2 720 500	30. 8. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 25 ottobre 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0290	2930 90 10	Cisteina, cistina e loro derivati	Cina
10.0450	3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902	Brasile
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie – Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze – non plastificato – plastificato	Brasile
10.0750	6913	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica	Cina
10.1010	8471 10 90 8471 20 20 8471 20 80 8471 91 80 8471 92 20 8471 92 40 8471 92 80 8471 93 40 8471 93 51 8471 93 59 8471 93 60 8471 93 90 8471 99 10 8471 99 80	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità ; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni non nominate né comprese altrove, diverse da quelle destinate ad aeromobili civili	Singapore
10.1055	8528 10 14 8528 10 16 8528 10 18 8528 10 22 8528 10 28 8528 10 52 8528 10 54 8528 10 56 8528 10 58 8528 10 62 8528 10 66 8528 10 72 8528 10 76	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini – a colori – – apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica, comportanti un video tuner – Apparecchi riceventi per la televisione a colori, con tubo-immagini incorporato	Tailandia

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.1060	8527 11 8527 21 8527 29 00 8527 31 8527 32 90 8527 39 8527 90 91 8527 90 99	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Indonesia
	8528 10 31 8528 10 41 8528 10 43 8528 10 49 8528 10 81 8528 10 89 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 70 8529 90 98	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini comportanti un videotuner e prodotti delle voci 8528 10 14, 8528 10 16, 8528 10 18, 8528 10 22, 8528 10 28, 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72, 8528 10 76	
10.1170	9103	Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili	Cina
10.1180	9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Cina

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione